



CORONAVIRUS

Circolare Speciale **18/2020**

Misure urgenti per emergenza da COVID-19 e proroga termini per CU e Modelli 730

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2020, n. 53 il [D.L. 2.03.2020, n. 9](#), in vigore dal medesimo giorno, contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per quanto riguarda gli interventi che hanno una portata generalizzata, si segnala la proroga dei termini relativi alla presentazione del modello 730 e delle Certificazioni Uniche.

In particolare si evidenzia che per il 2020:

- è differito al 31.03.2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle CU 2020, confermando la stessa data per la consegna ai contribuenti della copia delle certificazioni dei sostituti d'imposta relative al 2019;
- il mod. 730 potrà essere presentato entro il 30.9.2020, a seguito dell'anticipazione all'anno 2020 dei termini relativi al modello 730, già stabiliti, con effetto dal 2021, dall'art. 16-bis del D.L. 26.10.2019 n. 124 (collegato alla legge di bilancio 2020), conv. L. 19.12.2019 n. 157;
- è prorogato dal 28.2.2020 al 31.03.2020 il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, spese funebri, spese universitarie, previdenza complementare, assicurazioni, ecc.) per la dichiarazione precompilata, che sarà resa, quindi, disponibile entro il 5.5.2020 (anziché 15.4.2020).

Si riassume le principali disposizioni del decreto, ricordando che alcune di esse sono specificamente riservate ai comuni di cui all'all. 1 al Dpcm 1.03.2020 ("zona rossa"). Di seguito, una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

* resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

Indice

Sospensione e proroga generalizzata dei termini	Pag. 2
Proroghe e sospensioni relative a specifiche zone o settori	Pag. 5
Misure in materia di lavoro privato e pubblico	Pag. 8
Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese	Pag. 11

SOSPENSIONE E PROROGA GENERALIZZATA DEI TERMINI

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

[Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- Le disposizioni contenute nell'art. 16-bis D.L. 124/2019 entrano in vigore dal 1.01.2020.
- Di seguito si riporta il contenuto dell'art. 16-bis D.L. 124/2019, integrato dalle nuove proroghe.

Ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730

[Art. 16-bis,
cc. 1, lett. a\), 5
D.L. 124/2019
Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:
 - a) **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
 - b) **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
- I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
- È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.

Riordino dei termini relativi al modello 730 per Caf dal 2020

[Art. 16-bis, cc. 1,
lett. b\), 5 D.L.
124/2019
Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.
- I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività di comunicazione del risultato finale all'Agenzia delle Entrate, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte entro:
 - a) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 - b) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
 - c) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 - d) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 - e) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
- La scelta da parte del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16.03 dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter Dpr 322/1998.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.

Riordino dei termini relativi al modello 730 per sostituti d'imposta dal 2020

[Art. 16-bis, cc. 1, lett. c\), d\), 5 D.L. 124/2019](#)
[Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 - consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione (**e non più comunque entro il 7.07**), copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef, entro:
 - 1) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 - 2) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
 - 3) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 - 4) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 - 5) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
- Le somme, risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
- Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
- Gli enti che erogano pensioni effettuano, a partire dal 2° mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
- I contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di rideterminazione degli acconti, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la 2ª o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il 10.10.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.
- La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, **per il 2020, entro il 31.03** dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF.

Certificazioni Uniche dal 2020

[Art. 16-bis, cc. 2, 5 D.L. 124/2019](#)
[Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- Le Certificazioni Uniche, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
- Le Certificazioni Uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati, entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- L'Agenzia delle Entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.
- **Per l'anno 2020 le Certificazioni Uniche sono consegnate agli interessati e sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.**
- Si applicano a decorrere dal 2021 le disposizioni che prevedono che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet (art. 4, c. 6-sexies Dpr 322/1998).

Dichiarazione precompilata dal 2020

[Art. 16-bis, cc. 3, 5](#)
[D.L. 124/2019](#)
[Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni Uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 30.04 di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
- Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30.09 di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.
- L'Agenzia delle Entrate, **per l'anno 2020**, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **entro il 5.05.2020**.

Trasmissione degli oneri e spese deducibili dal 2020

[Art. 16-bis, cc. 4, 5](#)
[D.L. 124/2019](#)
[Art. 1 D.L. 9/2020](#)

- La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia con scadenza al 28.02, è effettuata entro il termine del 16.03.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.
- **Per l'anno 2020 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia, è effettuata entro il termine del 31.03.2020. Sono comprese anche le comunicazioni effettuate dagli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di mobili e arredi e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Sono escluse le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.**

Proroga degli obblighi di segnalazione degli organi di controllo

[Art. 11 D.L. 9/2020](#)

- Opera a decorrere dal 15.02.2021 l'obbligo di segnalazione di cui agli artt.14, c. 2, e 15 D.Lgs. 14/2019.
- Si tratta delle denunce cui saranno tenuti gli organi di controllo, sindaci e revisori, in caso di imprese che presentano situazioni di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario o di rischio della continuità aziendale.
- La proroga coinvolge anche le segnalazioni esterne, che ricadono sui creditori pubblici nel caso le imprese superino specifiche soglie di debiti scaduti per Iva, contributi e imposte iscritte a ruolo.

Proroga validità tessera sanitaria

[Art. 12 D.L. 9/2020](#)

- La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30.06.2020 è prorogata al 30.06.2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
- La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.
- Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'Economia rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it.
- La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

PROROGHE E SOSPENSIONI RELATIVE A SPECIFICHE ZONE O SETTORI

Sospensione adempimenti fiscali nelle "zone rosse"

[D.M. 24.02.2020](#)

- Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'all. 1) Dpcm 1.03.2020 ("zona rossa"), sono sospesi i termini dei **versamenti** e degli **adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 D.L. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020. In particolare, sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni.
- I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, **non operano le ritenute alla fonte** per il medesimo periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (artt. 23, 24 e 29 Dpr 600/1973).
- Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione per "zone rosse"

[Art. 2 D.L. 9/2020](#)

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'all. 1 al Dpcm 1.03.2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini **dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21.02 al 30.04.2020**, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 (invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione, attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps).
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 (sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali).
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e agli atti di espropriazione forzata da parte dell'agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012) e alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (R.D. 639/1910,) nonché agli atti degli enti di cui all'art. 1, c. 792 L. 160/2019.
- Relativamente ai medesimi soggetti, sono differiti **al 31.05.2020** il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della **Rottamazione-ter** (art. 3, cc. 2, lett. b) e 23 e all'art. 5, c. 1, lett. d) D.L. 119/2018), del condono delle risorse proprie dell'UE e del ripescaggio dei rottamati (art. 16-bis, c. 1, lett. b), n. 2 D.L. 34/2019), nonché quello della rata del 31.03.2020 del **"saldo e stralcio"** (art. 1, c. 190 L. 145/2018).

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti nelle "zone rosse"

[Art. 3 D.L. 9/2020](#)

- Le disposizioni di cui al D.M. 24.02.2020 si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'all. 1 Dpcm 1.03.2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Sospensione dei pagamenti delle utenze nelle "zone rosse"

[Art. 4 D.L. 9/2020](#)

- L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, **fino al 30.04.2020**, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020.
- Entro 120 giorni dal 2.03.2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi Inps e dei premi Inail per “zone rosse”

[Art. 5 D.L. 9/2020](#)

- Nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
- Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati a far data dal 1.05.2020, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati per “zone rosse”

[Art. 6 D.L. 9/2020](#)

- I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31.12.2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
- I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.
- Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dal 2.03.2020 procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
- Le disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31.12.2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2.03.2020.

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio per “zone rosse”

[Art. 7 D.L. 9/2020](#)

- Nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020 sono sospesi:
 - a) fino al 30.04.2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale alla Camera di commercio;
 - b) fino al 30.04.2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
 - 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
 - 2) le denunce al Rea;
 - 3) il modello unico di dichiarazione ambientale;
 - 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- I pagamenti sospesi sono effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione (art. 2 D.Lgs. 209/2005), residenti o aventi sede legale nel territorio dei medesimi comuni, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 30.04.2020.
- I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi e il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.
- La sospensione dei premi assicurativi non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
- Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

[Art. 8 D.L. 9/2020](#)

- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020:
 - a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (artt. 23, 24 e 29 Dpr 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 D.M. 24.02.2020. Pertanto, i sostituti d'imposta non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

[Art. 9 D.L. 9/2020](#)

- A decorrere dal 2.03.2020, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di 30 giorni:
 - a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;
 - b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in 8 giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno 60 giorni prima della scadenza o nei 60 giorni successivi alla scadenza.

Sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali per "zone rosse"

[Art. 10 D.L. 9/2020](#)

- A decorrere dal 3.03.2020 e fino al 31.03.2020 sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31.03.2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione Europea, in quelli di cui all'art. 283 c.p.c. e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
- A decorrere dal 3.03.2020, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31.03.2020, le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020 alla medesima data.
- Per i soggetti che al 2.03.2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22.02.2020 fino al 31.03.2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
- A decorrere dal 3.03.2020 e fino al 31.03.2020:
 - a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;
 - b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020.
- A decorrere dal 3.03.2020, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22.02.2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'all. 1 Dpcm 1.03.2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, fino alla data del 31.03.2020.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

[Art. 13 D.L. 9/2020](#)

- I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale) e dei termini del procedimento previsti per la presentazione della relativa domanda (artt. 15, c. 2 e 30, c. 2 D.Lgs. 148/2015) nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
- Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni citati, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
- La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive (art. 4, cc. 1 e 2 D.Lgs. 148/2015) e dei limiti previsti (artt. 12, 29 cc. 3 e 4, 30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015).
- Le citate prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
- L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, c. 4, 2° p. D.Lgs. 148/2015. Tale prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.
- I lavoratori destinatari di tali disposizioni devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs per "zone rosse"

[Art. 14 D.L. 9/2020](#)

- Le aziende site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020 che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Cassa integrazione in deroga

[Art. 15 D.L. 9/2020](#)

- I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23.02.2020.
- Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.
- Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23.02.2020.
- I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate; le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps con obbligo del datore di lavoro di inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento entro il termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso, pena il pagamento della prestazione e dei relativi oneri a proprio carico.

Indennità lavoratori autonomi per "zone rosse"

[Art. 16 D.L. 9/2020](#)

- In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Il trattamento è concesso con decreto della regione interessata, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
- Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

[Art. 17 D.L. 9/2020](#)

- Al di fuori dei casi in cui è riconosciuta la cassa integrazione in deroga ai sensi delle nuove misure urgenti, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
- Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.
- Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse stanziare e limitatamente ai dipendenti in forza al 23.02.2020.
- I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
- Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, fermi gli obblighi di comunicazione dei dati necessari da parte del datore di lavoro.

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile

[Art. 18 D.L. 9/2020](#)

- Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati fino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento.
- Nel caso di recesso dell'aggiudicatario o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi di diritto pubblico, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata fino al 30.09.2020:
 - a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
 - b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione.
- Le amministrazioni pubbliche adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera non più in forma sperimentale.

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

[Art. 19 D.L. 9/2020](#)

- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
- Fuori da tali casi, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Fondo garanzia PMI

[Art. 25 D.L. 9/2020](#)

- Per un periodo di 12 mesi dal 2.03.2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, la garanzia del Fondo PMI (art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996), è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.
- Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
- Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
- L'intervento può essere esteso, con decreto, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziare, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle citate, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della "prima casa"

[Art. 26 D.L. 9/2020](#)

- Il ricorso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della "prima casa" può avvenire anche nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Carta della famiglia

[Art. 30 D.L. 9/2020](#)

- Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del Corona virus per le quali le autorità hanno adottato misure di contenimento, la carta della famiglia è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

Cessioni gratuite a enti del Terzo settore

[Art. 31 D.L. 9/2020](#)

- La presunzione di cessione non opera anche nel caso di donazione agli enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore, dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.
- Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di comunicazione delle cessioni effettuate all'Amministrazione Finanziaria e di rilascio al donatore della dichiarazione trimestrale con gli estremi del documento di trasporto (art. 16, c. 3, lett. b) e c) L. 166/2016).

Misure per il settore agricolo per zone rosse

[Art. 33 D.L. 9/2020](#)

- Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31.01.2020.
- Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, nè indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Entrata in vigore

[Art. 37 D.L. 9/2020](#)

- Il D.L. 9/2020 è in vigore **dal 2.03.2020**.